SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 luglio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Regione Toscana

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 148/L

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. **104.**

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. *(10G0127)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 149

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16 febbraio 2010 al 23 febbraio 2010 *(10A07790)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24 febbraio 2010 al 28 febbraio 2010 *(10A07791)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24 febbraio 2010 al 28 febbraio 2010 - Istanze presentate su CIGSonline *(10A07792)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16 febbraio 2010 al 23 febbraio 2010 Istanze presentate su CIGSonline *(10A07878)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8 febbraio 2010 al 15 febbraio 2010 *(10A07879)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8 febbraio 2010 al 15 febbraio 2010 - Istanze presentate su CIGSonline *(10A07880)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1º marzo 2010 al 7 marzo 2010 *(10A08253)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1° marzo 2010 al 7 marzo 2010 - Istanze presentate su CIGSoline *(10A08254)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8 marzo 2010 al 15 marzo 2010 *(10A08255)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8 marzo 2010 al 15 marzo 2010 - Istanze presentate su CIGSonline *(10A08256)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16 marzo 2010 al 23 marzo 2010 *(10A08257)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16 marzo 2010 al 23 marzo 2010 - Istanze presentate sul CIGSonline *(10A08258)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2010, n. **102**.

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 1.

Iniziative in favore dell'Afghanistan

1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 18.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e di euro 1.800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano.

2. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per l'implementazione e l'ampliamento della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. e la NewCo Rai International.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

4. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

5. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».

6. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

Art. 2.

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 9.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori.Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di

crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana al Fondi fiduciario della NATO destinati alla formazione della polizia federale irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale.

3 . È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 600.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 594.182 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 11.706.125 per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Yemen e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione- di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

6. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 886.244 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PSDC (ex PESD).

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 214.000 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan spetta ogni sei mesi il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto è acquisito dopo quattro mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 439.800 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione europea. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 31.200 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan , Iraq e Pakistan.

10. Per attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatica Ionica (IAI), finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 300.000 per la partecipazione italiana, anche mediante l'istituzione di una Fondazione di diritto privato, alle attività del Segretariato Permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona.

Art. 3.

Regime degli interventi

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al presente Capo.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente Capo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui all'articolo 1 e 2, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il Ministero degli Affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione.

4.Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2,
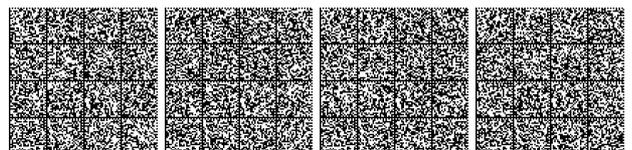
del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

5. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 2, comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108 ed all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, ed agli articoli 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo .

7. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.

8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 , convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 e dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.

9. Le somme di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo.

10. Alle spese previste all'articolo 1 e all'articolo 2 non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

11. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;

b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;

c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

12. I contratti degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in scadenza il 31 dicembre 2010, sono prorogati di dodici mesi. In ogni caso non si procede alla proroga dei rapporti contrattuali oltre il compimento del 67° anno di età.

13. Ai fini della disciplina dei contratti di cui al comma 12, da stipulare ai sensi dell'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si provvede con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 4.

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 364.692.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 118.518.722 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 58.960.039 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, di seguito elencate:
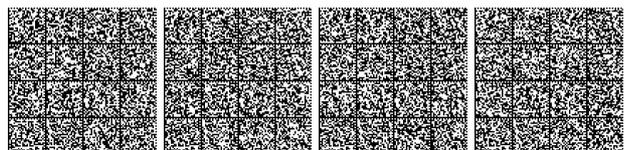
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.495.380 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.121.897 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 601.943 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 57.690 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 128.654 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID).

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 201.652 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

10.È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 132.388 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 80.443 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 889.355 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 23.890.556 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.956.138 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

15. È autorizzata, dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 12.033.738 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 5.047.579 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 5, comma 15-*bis*, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

17. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 810.944 per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010.

18. È autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore spesa di euro 25.000.000 per la stipulazione dei contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.

19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore spesa di 2.679.906 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi

di necessità e urgenza dal comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan.

20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.225.082 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 999.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.600 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 5, comma 19, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 64.200 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 5, comma 20, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 662.554 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 5, comma 21, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.023.691 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 5, comma 22, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 1.072.252 e di euro 508.822 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 5, comma 23, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 321.812 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 56.315 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

28. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 227.863 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

29. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui di cui all'articolo 5, comma 27, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

30. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui di cui all'articolo 5, comma 28, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

31. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui di cui all'articolo 5, comma 29, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

32. E' autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 5.

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni
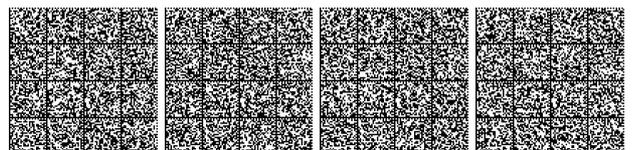
di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009, è corrisposta:

a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, MINUSTAH, ed EUPM e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 16, 23 e 28;

b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia,di cui all'articolo 4, comma 17;

c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Scopje e al personale che partecipa alle missioni Atalanta nella Repubblica delle Seychelles ed EUTM Somalia a Bruxelles, di cui all'articolo 4, commi 3, 13 e 17.

3. All'articolo 3, comma 4, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dopo le parole: «volontari in ferma breve trattenuti in servizio» sono inserite le seguenti: «o in rafferma biennale».

4. All'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i numeri 1004), 1081), 1082) e 1085) sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: «1004) decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, a esclusione degli articoli 2, commi 2 e 3; 3; 4; 5; 7; 13; 14;», «1081) legge 3 agosto 2009, n. 108, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;», «1082) decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197, articoli: 2; 3, commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 5, 7, 7-*bis*, 7-*ter*; 4, comma 1;», «1085) decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, e legge di conversione 5 marzo 2010, n. 30, articoli: 6, comma 3; 7; 8, comma 1; 9, commi 1-*bis*, 2, 2-*bis*, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies*, 5.»;

b) il numero 795) è soppresso.

5. Per le esigenze correlate con la partecipazione alle missioni internazionali ovvero con le attività di concorso in circostanze di pubblica calamità, fino al 31 dicembre 2010, le Forze armate possono continuare ad avvalersi dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate nell'anno 2010 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. L'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, si interpreta nel senso che nei volontari in ferma prefissata di un anno, ivi previsti, sono ricompresi anche i volontari in ferma prefissata quadriennale che hanno comunque prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno. Conseguentemente, all'articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «in ferma prefissata di un anno», sono inserite le seguenti: «o quadriennale».

7. All'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.».

8. All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, dopo le parole: «vigilanza militare», sono inserite le seguenti: «, al cui personale, nello svolgimento della specifica attività, sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283».

9. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa può avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.

10. L'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

Art. 6.

Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. All'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i numeri 1002) e 1076) sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: «1002) decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, escluso l'articolo 9;», «1076) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12, ad esclusione degli articoli: 01; 1; 2 ; 5;».

Art. 7.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
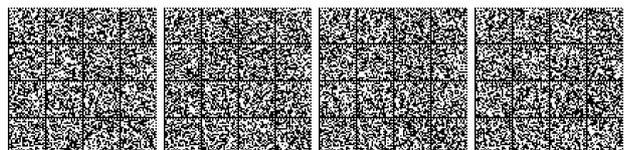
2. Il Ministero della difesa è autorizzato, nell'anno 2010, a cedere alle Forze di polizia della Repubblica di Haiti, a titolo gratuito, equipaggiamenti antisommossa, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 215.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8.

4. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies* dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dal seguente: «Quota delle maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010, pari a 357.260.772 euro sono iscritte sul fondo di cui all' articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 706.845.998 per l'anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 701.402.993 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa al Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Clausola di corrispondenza

1. A decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel presente decreto a disposizioni originariamente previste da fonti diverse e attualmente riprodotte nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FAZIO, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

10G0125

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2010, n. **103**.

Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità di completare la procedura di dismissione dell'intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e, nel contempo, di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo fino al 30 settembre 2010, data della loro scadenza stabilita dalla legge;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo e, nel contempo, la continuità territoriale con le isole, con particolare riguardo al periodo di picco del traffico estivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nelle more del completamento della procedura di dismissione in corso dell'intero capitale sociale della Tirrenia di Navigazione S.p.A. ed in considerazione del preminente interesse pubblico connesso alla necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico di cabotaggio marittimo:

a) in deroga a quanto previsto dagli statuti di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A., nonché dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla nomina di un amministratore unico delle suddette società, al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. Detti amministratori unici resteranno in carica fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di cessione dell'intero capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. I consigli di amministrazione della Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono con effetto dalla data di adozione del decreto del citato Ministro dell'economia e delle finanze;

b) la responsabilità civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere, nel periodo in cui restano in carica gli amministratori unici di cui alla lettera *a)*, dagli stessi amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è posta a carico esclusivamente delle società interessate. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativo-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società in questione non può costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società;

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento della cessione dell'intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.A., è consentita l'erogazione da parte di banche o intermediari autorizzati di nuovi finanziamenti, ovvero, relativamente ai finanziamenti già concessi in virtù di contratti sottoscritti e vincolanti anteriormente alla medesima data, della quota non ancora erogata. I crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti sono equiparati ai crediti prededucibili di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori sono esclusi dal voto in sede di eventuali procedure concorsuali e dal computo delle maggioranze previste per l'approvazione del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 177 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché dalla percentuale dei crediti prevista per l'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del medesimo regio decreto n. 267 del 1942. Gli atti, le garanzie e i pagamenti relativi a detti nuovi finanziamenti non sono soggetti all'azione revocatoria. Tirrenia di Navigazione S.p.A. utilizza i predetti nuovi finanziamenti esclusivamente per fronteggiare i fabbisogni di liquidità derivanti dalla gestione corrente, ovvero per finanziare la Siremar S.p.A. per le medesime finalità;

d) i crediti derivanti dai nuovi finanziamenti di cui alla lettera *c)* sono garantiti da Fintecna-Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A.,alle condizioni e nei termini previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 del 22 gennaio 2009, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto,*il Guardasigilli:* ALFANO

10G0126
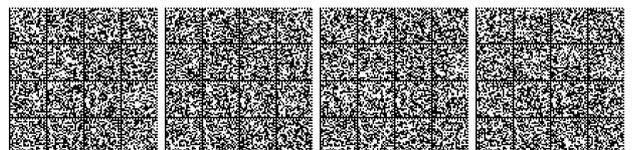
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2010.

Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

Visto l'art. 29 della citata legge n. 99 del 2009, che istituisce l'Agenzia per la sicurezza nucleare, ed in particolare il comma 15 concernente le disposizioni per l'approvazione dello statuto dell'agenzia medesima;

Viste le note n. ACG/43/SVIL/5465 in data 14 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, e n. 626/GAB-U in data 16 aprile 2010 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con le quali le medesime amministrazioni esprimono il formale concerto sullo schema dello statuto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;

Vista la nota in data 21 aprile 2010 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale si trasmette, ai sensi dell'art. 29 della predetta legge n. 99 del 2009, lo statuto dell'agenzia in parola;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, allegato al presente decreto del quale è parte integrante, è approvato ai sensi dell'art. 29, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Roma, 27 aprile 2010

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 273

ALLEGATO

STATUTO
dell'Agenzia per la sicurezza nucleare

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Finalità e compiti istituzionali)

1. L'Agenzia per la sicurezza nucleare (di seguito denominata Agenzia), istituita dall'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, (di seguito denominata legge), è un Ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia tecnica, scientifica, amministrativa e contabile e soggetto al controllo della Corte dei conti.
2. L'Agenzia, ai fini della sicurezza e della protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale unica per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, detenzione, il trattamento, il condizionamento, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e la gestione dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche, industriali e di ricerca, la protezione dalle radiazioni, la protezione fisica passiva degli impianti e delle materie nucleari, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio, lo smantellamento a fine vita e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica. L'Agenzia assicura, altresì, lo svolgimento degli adempimenti derivanti dagli obblighi internazionali assunti dall'Italia sulle salvaguardie per le materie prime nucleari degli impianti e dei materiali nucleari e cura ogni iniziativa utile alla corretta, continua e tempestiva informazione della popolazione circa la sicurezza dell'impiego dell'energia nucleare a fini civili.
3. L'Agenzia opera nel pieno rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell'ambito delle priorità e degli indirizzi di politica energetica nazionale, nel rispetto del diritto alla salute e dell'ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari.
4. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.
5. L'Agenzia organizza e svolge le proprie attività secondo i criteri di cui al presente Statuto e con le modalità stabilite dallo specifico regolamento di organizzazione e funzionamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Articolo 2
(Sede)

1. La sede dell'Agenzia è definita ed individuata, ai sensi dell'art. 29, comma 11, della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 3
(Regolamentazione tecnica)

1. L'attività di regolamentazione tecnica dell'Agenzia sulle materie di propria competenza si svolge, in conformità alla vigente normativa nazionale e internazionale ed alle priorità e agli indirizzi di politica energetica nazionali, applicando le migliori, efficaci ed efficienti tecniche disponibili, secondo le indicazioni definite dal regolamento di cui al precedente articolo 1, comma 5 sulla base dei criteri di cui al presente articolo.
2. L'Agenzia stabilisce, tramite specifici regolamenti, le prescrizioni, le procedure e gli standard tecnici a cui gli operatori sono tenuti ad attenersi per la progettazione, costruzione, gestione e smantellamento a fine vita degli impianti per gli impieghi pacifici dell'energia nucleare e per la detenzione, il trattamento, il condizionamento, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e la gestione dei materiali nucleari. L'Agenzia pubblica altresì rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria ed internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione e fornisce supporto tecnico al Governo nelle materie di propria competenza.
3. L'Agenzia cura altresì l'elaborazione di guide tecniche per l'applicazione della regolamentazione di settore e la promozione delle buone pratiche operative.
4. L'Agenzia, con carattere di priorità, stabilisce le regole, tra l'altro, per la qualifica dei componenti per gli impianti nucleari e la qualifica per i processi produttivi e realizzativi, secondo quanto previsto dalla legge per i requisiti e le specifiche tecniche degli impianti nucleari già approvati negli ultimi dieci anni dalle autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare. L'Agenzia, inoltre, definisce le regole, tra l'altro, per:
- la verifica della sussistenza dei requisiti per la localizzazione degli impianti;
- i controlli da effettuarsi nelle varie fasi di progettazione, costruzione, esercizio e smantellamento a fine vita degli impianti;
- le prove per la qualificazione di componenti e di sistemi di impianto;
- i collaudi;
- la gestione dei rifiuti radioattivi.

Articolo 4
(Vigilanza)

1. L'attività di controllo, verifica e vigilanza dell'Agenzia sulle materie di propria competenza si svolge secondo le indicazioni definite dal regolamento di cui al precedente articolo 1, comma 5 sulla base dei criteri di cui al presente articolo.
2. L'attività di cui al comma precedente è svolta, in modo programmato e casuale, da personale dell'Agenzia avente la qualifica di ispettore, salvo diverse, specifiche, motivate determinazioni del Consiglio direttivo.
3. La qualifica di ispettore è conferita dal Direttore generale nel rispetto di specifiche modalità e requisiti fissati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, previo riscontro della sussistenza dei requisiti medesimi e della regolare osservanza degli obblighi di formazione continua definiti con apposito regolamento.
4. L'attività ispettiva sugli impianti in costruzione ed in esercizio è svolta, di regola, senza preavviso ai soggetti interessati.
5. L'Agenzia partecipa con tempestività, efficienza ed efficacia alla gestione delle situazioni di emergenza radiologica determinate da eventi di natura incidentale e fornisce alle Istituzioni e al pubblico, secondo il principio di trasparenza, le necessarie informazioni.
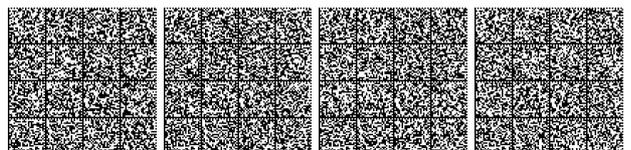
CAPO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 5
(Organi)

1. L'Agenzia è organo collegiale composto dal Presidente e dai membri, nominati secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 29, comma 8 della legge. Il Presidente ed i membri costituiscono il Consiglio direttivo dell'Agenzia.
2. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti. Gli organi ed i componenti dell'Agenzia durano in carica sette anni, e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e dispone in ordine alle liti attive o passive dell'Agenzia stessa. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio direttivo, stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal membro con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Il Presidente cura, anche sulla base delle indicazioni derivanti dai programmi nazionali, i rapporti con le Agenzie di Sicurezza di altri Paesi e con gli organismi internazionali.
4. Spetta al Consiglio direttivo, **su proposta del Presidente, del Direttore generale o della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo**, l'adozione delle delibere relative a:
   a) linee di indirizzo per la gestione dell'Agenzia;
   b) regolamentazione tecnica;
   c) provvedimenti sanzionatori o interdittivi;
   d) pareri obbligatori e vincolanti previsti dalla legge;
   e) approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari.

Spetta altresì al Consiglio direttivo l'approvazione di piani triennali di attività, da declinare successivamente in obiettivi annuali, da trasmettere al Governo per l'eventuale segnalazione di indirizzi e priorità ed il successivo inoltro al Parlamento. Le decisioni del Consiglio direttivo sono verbalizzate e, per garantire la massima trasparenza, pubblicate sul sito internet dell'Agenzia.
6. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 29, comma 10, della legge, vigila, ai sensi dell'articolo 2403 cc., sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione. Al Collegio compete, altresì, il controllo contabile dell'Agenzia e, allo scopo, il Collegio ha accesso agli atti e ai documenti dell'Agenzia ed i suoi componenti possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.
7. I compensi spettanti agli organi ed ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico.
8. Le modalità di funzionamento del Consiglio direttivo sono definite con il regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al precedente art. 1, comma 5.
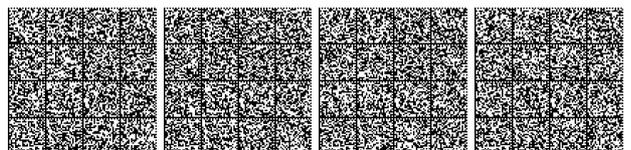
Articolo 6
(Direttore generale)

1. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio direttivo dell'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti a persona di indiscussa moralità e indipendenza ed elevata competenza professionale nel settore pubblico o privato. Il mandato del Direttore Generale ha durata di 5 anni ed è rinnovabile una sola volta.
2. Il Direttore generale svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Egli organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in dotazione all'Agenzia in correlazione agli obiettivi annuali fissati dal Consiglio direttivo nonché verifica e svolge tutti i compiti connessi alla scelta ed all'impiego dei mezzi più idonei ad assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività.
3. Spetta al Direttore generale l'adozione degli atti non espressamente riservati al Consiglio direttivo.
4. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, esprimendo, a richiesta di quest'ultimo, parere consultivo sui provvedimenti da adottare ed informando il Consiglio stesso sulle attività compiute e le iniziative adottate.
5. Il compenso del Direttore generale e' determinato dal Consiglio direttivo tenendo conto della qualificazione professionale del soggetto designato. A tal fine, l'Agenzia trasmette lo schema del provvedimento in materia al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del parere di competenza.
6. Il Direttore generale può essere revocato dall'incarico dal Consiglio direttivo per comprovate irregolarità nell'esercizio dell'attività svolta, per i risultati negativi della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi a lui affidati o per il mancato rispetto dell'esclusività del rapporto di cui al successivo articolo 7, comma 5, o dei doveri informativi di cui al comma 4 del presente articolo.
7. Il Direttore generale è responsabile dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di cui al comma 2 ed ai mezzi messi a sua disposizione. Le modalità per la verifica e la contestazione dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi sono fissate con il regolamento di cui al comma precedente.

Articolo 7
(Incompatibilità e decadenza)

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo non possono svolgere, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, né intraprendere con gli stessi rapporti contrattuali di lavoro dipendente o ricoprire uffici pubblici elettivi o incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, o avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo in conformità ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, ovvero in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.
2. Non può essere nominato Presidente o componente del Consiglio direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
3. I componenti del Consiglio direttivo vengono dichiarati decaduti per il venir meno dei requisiti della nomina, nel caso in cui non partecipano per tre volte consecutivamente alle riunioni senza giustificato motivo e nei casi di incompatibilità di cui al comma 3 del presente articolo.
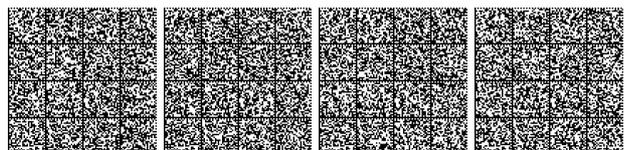
4. Non può essere nominato Direttore generale, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e' esclusivo e comporta il divieto di svolgere altre attività professionali pubbliche e private, anche occasionali.
6. Non possono essere nominati nel Collegio dei revisori, e, se nominati, decadono, coloro che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 del presente articolo, il coniuge, i parenti e gli affini dei componenti del Collegio nonché del Direttore generale dell'Agenzia, entro il quarto grado. Si applica, inoltre, quanto previsto dall'articolo 2399 c.c., laddove compatibile.
7. Viene dichiarato decaduto dal Ministro dell'economia e delle finanze, il componente del Collegio dei revisori che viola gli obblighi di cui al precedente articolo 5, comma 6, ovvero che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive dello stesso Collegio. Si applica, inoltre, quanto previsto dall'articolo 2399 c.c., laddove compatibile.

Articolo 8
(Comitato scientifico)

1. Senza maggiori oneri per la finanza pubblica può essere istituito un Comitato scientifico che svolgerà compiti consultivi nei confronti del Consiglio direttivo, con riferimento agli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'Agenzia stessa.
2. Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo ed è composto da non più di cinque componenti, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'Agenzia. I componenti del Comitato scientifico durano in carica quattro anni e svolgeranno la loro attività senza corrispettivi, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute, a valere sulle risorse disponibili e senza ulteriori aggravi per l'erario.
3. In relazione ai programmi istituzionali dell'Agenzia, il Comitato:
a) esprime al Consiglio, su richiesta del Presidente, pareri tecnico-scientifici sulle proposte di programma di attività;
b) elabora analisi e studi sullo stato della ricerca a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del Presidente, le possibili linee evolutive della ricerca, anche sulla base delle risultanze tecnico-scientifiche dei programmi dell'Agenzia.

Articolo 9
(Organizzazione)

1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti fissati dalla legge e richiamati al precedente articolo 1, l'Agenzia si avvale della propria struttura operativa a capo della quale è posto il Direttore generale.
2. L'organizzazione dell'Agenzia è definita dal regolamento di cui al precedente articolo 1, comma 5, sulla base dei criteri di cui al presente articolo.
3. L'Agenzia è organizzata in modo tale da garantire la continuità del supporto tecnico in campo radiologico alle autorità competenti per la gestione delle emergenze.
4. La struttura operativa dell'Agenzia, è articolata per attività specialistiche con Direzioni di livello dirigenziale ed Unità operative, da affidare a responsabili di elevata qualifica professionale e con esperienza specifica nel settore affidato. I livelli, le qualifiche ed il numero dei componenti la struttura operativa dell'Agenzia saranno disciplinati dal regolamento di cui al precedente art. 1, comma 5.
5. L'organigramma dell'Agenzia è pubblicato e costantemente e tempestivamente aggiornato sul sito internet dell'Agenzia.
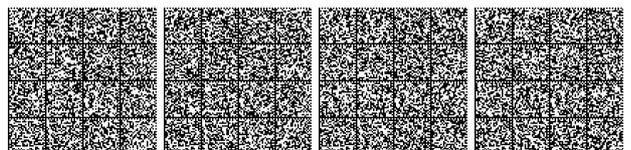
6. La formazione continua e l'elevato livello qualitativo del proprio personale sono obiettivi primari dell'Agenzia che provvede periodicamente alla verifica dei relativi livelli di aggiornamento professionale, efficacia ed efficienza operativa.
7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente.

Articolo 10
(Gestione economico-finanziaria)

1. I mezzi finanziari dell'Agenzia sono costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite all'Agenzia ai sensi dell'art. 29, commi 17 e 18 della legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico;
b) dalle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui all'art. 29, comma 5 della legge, secondo i corrispettivi determinati, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97. Tale regolamento è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze che, su tale materia, esercita le funzioni di organo vigilante. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato dall'Agenzia entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. I prospetti riassuntivi della gestione, relativi al bilancio preventivo ed al rendiconto della gestione finanziaria, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4. L'esercizio finanziario dell'Agenzia coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il primo di gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11
(Autotutela)

1. Ferma restando l'esperibilità degli ordinari rimedi giurisdizionali, il soggetto inciso dalle attività dell'Agenzia può proporre reclamo al soggetto che ha emanato il relativo atto entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto medesimo.
2. L'Agenzia può riesaminare i propri atti e agire in autotutela, secondo i principi legislativi in materia di azione amministrativa e le modalità previste in regolamento. A seguito del reclamo di cui al comma 1 o anche su propria autonoma iniziativa, il soggetto adito può
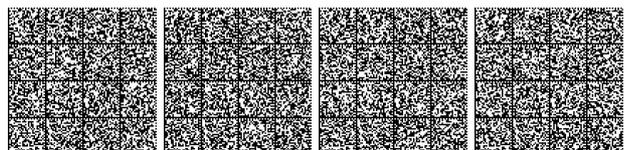
rideterminare in autotutela una propria decisione motivandola adeguatamente ed in applicazione dei principi di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti, il soggetto che ha emanato l'atto può assumere nuovi elementi di prova, far effettuare indagini tecniche indipendenti o audire l'interessato o un soggetto da questi delegato ed, all'esito, emanare provvedimento motivato mediante il quale confermare la decisione, modificarla, o rideterminarla in sede di autotutela.

4. In caso di reclamo introdotto dall'interessato, la decisione è assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito della domanda. Il termine può essere sospeso per una sola volta al fine dell'acquisizione degli elementi di cui al precedente comma 3.

Articolo 12
(Codice etico)

1. L'Agenzia si dota di un codice etico, applicabile ai componenti del Consiglio direttivo, al Direttore generale, al Comitato scientifico ed a tutti i dipendenti, che individua i principi guida del corretto comportamento degli stessi, tenendo conto delle peculiari funzioni e dell'esigenza di garantire imparzialità, indipendenza, riservatezza e trasparenza all'azione dell'Agenzia stessa. Il codice etico è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

Articolo 13
(Scioglimento)

1. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento ed al perseguimento dei fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del Presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice Commissari.

Articolo 14
(Efficacia dello Statuto)

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* del relativo decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Articolo 15
(Modifiche dello Statuto)

1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica la medesima procedura prevista per l'approvazione dello stesso.

Articolo 16
(Norme transitorie)

1. Di norma il versamento del corrispettivo di cui all'art. 29, comma 7, della legge verrà richiesto all'atto dell'avvio ufficiale di ciascuna delle previste attività dell'Agenzia. Nel transitorio, considerati gli oneri di riorganizzazione e riqualificazione del personale da sostenere, l'Agenzia è autorizzata a richiedere versamenti parziali anticipati all'atto della manifestazione di interesse per il sito.

10A08268

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2010.

Contributo per le spese di funzionamento spettante a DigitPA, a norma dell'art. 18, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 177, recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'art. 18, che disciplina le entrate di DigitPA e dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provveda a stabilire l'entità del contributo forfetario per spese di funzionamento spettante all'ente nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale il prof. on. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. on. Renato Brunetta;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Art. 1.

Contributo nell'ambito di gare

Il contributo per spese di funzionamento, spettante a DigitPA a norma dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, nell'ambito di gare e posto a carico delle amministrazioni contraenti, è determinato nella misura seguente:

a) per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici per i quali DigitPA abbia ricevuto richiesta di parere sulla coerenza strategica e/o sulla congruità tecnico-economica ai sensi dell'art. 3, commi 2, lettera *c)* e 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177: 8 per mille del valore del contratto sottoscritto;

b) per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, per i quali sia obbligatorio il parere sulla congruità tecnico-economica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, se il contratto ha per oggetto la mera fornitura di beni o prestazione di servizi tra loro identici o equiparabili in alternativa e se la procedura è gestita da centrali di acquisto e prevede la stipula di contratti quadro o convenzioni: 4 per mille del valore del contratto sottoscritto.

Il contributo di cui al presente articolo è versato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 2.

Contributo nell'ambito di accordi o di contratti quadro

Il contributo per spese di funzionamento spettante a DigitPA a norma dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, nell'ambito di accordi o di contratti quadro predisposti direttamente da DigitPA o con altri soggetti e posto a carico delle amministrazioni contraenti è determinato nella misura seguente:

a) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo non sia superiore a euro 1.000.000,00: 8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto;

b) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo sia superiore a euro 1.000.000,00: 5 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto;

c) per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi: 3 per mille sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo.

Il contributo di cui alle lettere *a)* e *b)* è dovuto anche nel caso di stipula di un contratto esecutivo di accordi o contratti quadro già sottoscritti alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il contributo di cui alla lettera *c)* è dovuto anche nel caso di stipula di un atto aggiuntivo a contratti esecutivi già sottoscritti alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il contributo di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* è versato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, rispettivamente, del contratto esecutivo o dell'atto aggiuntivo.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2010

p. il Presidente
del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la pubblica
amministrazione
e l'innovazione
BRUNETTA

10A08330
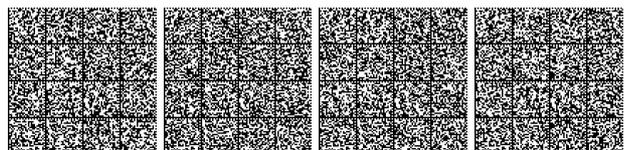
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Camera di conciliazione S.r.l.», in Mazara del Vallo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 23 marzo 2010, prot m. dg DAG 25 marzo 2010, n. 44846.E con la quale il dott. Di Liberti Diego, nato a Mazara del Vallo (Trapani) il 14 maggio 1944, in qualità di legale rappresentante della società «Camera di conciliazione S.r.l.», con sede legale in Mazara del Vallo, via Castelvetrano n. 155, codice fiscale e P. IVA 02373490818, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «Camera di conciliazione S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Marsala, via Fazio n. 34;

che i formatori nelle persone di:

avv. Genna Francesca, nata a Marsala il 19 novembre 1962,

dott. Pellegrino Riccardo, nato ad Erice (Trapani) il 4 dicembre 1970,

dott. Vita Gaetano, nato a Campofranco (Caltanissetta) il 15 luglio 1960,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4 comma 4, lettera *a)*, e 10, comma 5 del decreto ministeriale 222/2004.

Dispone

l'accreditamento della società «Camera di conciliazione srl», con sede legale in Mazara del Vallo, via Castelvetrano n. 155, codice fiscale e P. IVA 02373490818, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)*, e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 3 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A08078

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2010.

Modifica del P.DG. 1° settembre 2009, relativo all'accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della ‹‹Fondazione Forense di Milano››, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.DG. 1° settembre 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento della Fondazione Forense di Milano, con sede legale in Milano, via Freguglia n 1, codice fiscale e P. IVA 05463090968, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

Vista le note 14 aprile 2010, prot. m. dg DAG 27 aprile 2010, n. 59697.E e 26 maggio 2010, prot. m. dg DAG 27 maggio 2010, n. 75722.E con le quali l'avv. Paolo

Giuggioli, nato a Montegiorgio (Ascoli Piceno) il 31 luglio 1937, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione Forense di Milano, chiede l'inserimento di tre ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione.

Rilevato che i formatori nelle persone di:

avv. Cuomo Ulloa Francesca, nata a Genova il 19 aprile 1970,

dott. Santi Angelo, nato a Perugia il 1° maggio 1970,

avv. Uzqueda Ana Maria, nata a Buenos Aires (Argentina) il 15 agosto 1964,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

La modifica del P.DG. 1° settembre 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento della Fondazione Forense di Milano, con sede legale in Milano, via Freguglia n. 1, codice fiscale e P. IVA 05463090968, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità nelle persone di:

avv. Cuomo Ulloa Francesca, nata a Genova il 19 aprile 1970,

dott. Santi Angelo, nato a Perugia il 1° maggio 1970,

avv. Uzqueda Ana Maria, nata a Buenos Aires (Argentina) il 15 agosto 1964.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 3 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A08079

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2010.

Emissione, tramite consorzio di collocamento, di certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015, e relative operazioni di concambio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle medesime;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazione di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari.

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 ed in particolare il terzo comma
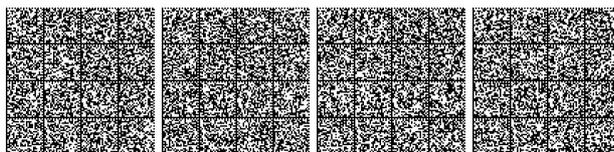
dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.538 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Vista la nota n. 10035740 del 22 aprile 2010 con la quale la CONSOB ha confermato, ai sensi dell'art. 102, comma 4-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico sulla Finanza) l'applicabilità alle operazioni di cui al presente decreto delle esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto previste dall'art. 100, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del medesimo Testo Unico, dichiarando altresì non necessario l'inoltro di istanze formali, finalizzate all'applicazione del disposto dell'art. 102, comma 4-*bis*, T.U.F., da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015, suddivisa in due tranche, di cui la prima da sottoscrivere in contanti e la seconda da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di certificati di credito del Tesoro in circolazione con i certificati di nuova emissione;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati certificati ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, JP Morgan Securities Ltd., Monte dei Paschi di Siena Capital Services S.p.A. e Unicredit Bank AG, sulla base di quanto previsto dal «Subscription Agreement» del 24 giugno 2010 per quel che riguarda la prima tranche e dal «Dealers Managers' Agreement» del 22 giugno 2010 per la seconda tranche, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti certificati avverrà in conformità all'«Information Memorandum» del 22 giugno 2010, nonché all' «Offering Circular» del 24 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di due tranche di certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), tramite consorzio di collocamento.

La prima tranche dei suddetti CCTeu verrà sottoscritta tramite versamento di contanti; la seconda tranche verrà destinata ad operazioni di concambio mediante scambio dei titoli medesimi con i certificati di credito del Tesoro di cui all'art. 2.

Le caratteristiche dei CCTeu di cui al presente decreto sono le seguenti:

importo complessivo: 5.000 milioni di euro, di cui 4.000.005.000 euro per la prima tranche e 999.995.000 euro per la seconda tranche:

decorrenza: 15 giugno 2010

scadenza: 15 dicembre 2015

interesse: semestrale pagabile posticipatamente

data di regolamento: 1° luglio 2010

dietimi d'interesse: 16 giorni

prezzo di emissione per entrambe le tranche: 99,883%

rimborso: alla pari

commissione di collocamento: 0,125% dell'intero importo nominale emesso.

Gli interessi sui CCTeu sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile 15 dicembre 2010 e l'ultima il 15 dicembre 2015.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu, sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso EURIBOR a sei mesi, maggiorato dello 0,80%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

La quotazione del tasso EURIBOR a sei mesi sarà rilevata il secondo giorno lavorativo precedente la decorrenza della relativa cedola, sulla base della pubblicazione effettuata sulla pagina del circuito Reuters EURIBOR01, alle ore 11:00 a.m. CET, ovvero da altra fonte di equipollente ufficialità qualora quest'ultima risulti indisponibile; qualora anche tale fonte non fosse disponibile, verrà considerato il tasso EURIBOR a sei mesi del primo giorno lavorativo per cui è disponibile, andando a ritroso.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,917%.

Il tasso d'interesse relativo alle cedole semestrali successive alla prima verrà reso noto con appositi comunicati stampa.

Art. 2.

In relazione alla tranche dei CCTeu da destinare ad operazioni di concambio, per l'importo complessivo di 999.995.000 euro, i titoli da scambiare («Titoli di scambio») sono i seguenti:

TITOLI DI SCAMBIO	CODICE ISIN	IMPORTO DA SCAMBIARE	PREZZO DI SCAMBIO
CCT 1.11.2005/2012	IT0003993158	279.997.000	99,15
CCT 1. 7.2006/2013	IT0004101447	269.999.000	98,89
CCT 1. 3.2007/2014	IT0004224041	449.999.000	98,39
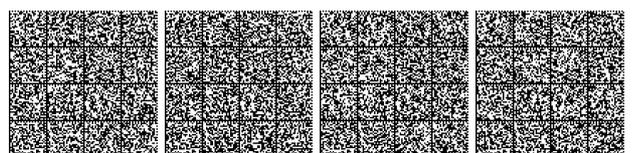
Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei CCTeu di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i CCTeu sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 dicembre 2015, ai CCTeu emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I CCTeu medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 5.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei CCTeu in conformità all'«Information Memorandum» del 22 giugno 2010, nonché all'«Offering Circular» del 24 giugno 2010.

Ciascuna tranche dei CCTeu di cui al presente decreto verrà collocata tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, JP Morgan Securities Ltd., Monte dei Paschi di Siena Capital Services S.p.A. e Unicredit Bank AG, sulla base del «Dealers Managers' Agreement» del 22 giugno 2010 e del «Subscription Agreement» del 24 giugno 2010.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 6.

Per la tranche dei CCTeu da regolare in contanti, il giorno 1° luglio 2010 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1 (al netto della commissione di collocamento) e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 16 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei CCTeu di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 1° luglio 2010 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Art. 7.

Per la tranche dei CCTeu da destinare ad operazioni di concambio, l'importo nominale dei «titoli di scambio» di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli operatori devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà pari all'importo nominale dei CCTeu in emissione rispettivamente attribuiti.
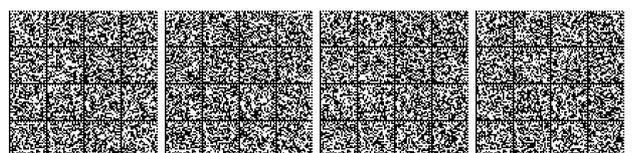
Il controvalore dei «titoli di scambio» e dei CCTeu in emissione verrà regolato secondo quanto indicato nei successivi articoli 8 e 9.

Art. 8.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 7 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aventi diritto, unitamente ai dietimi d'interesse maturati.

La Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai «titoli di scambio» da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, avente per oggetto strumenti finanziari, denominato «EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento.

I conseguenti oneri per rimborso capitale faranno carico al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) mentre, per il pagamento degli interessi, al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

La consegna dei «titoli di scambio» dovrà avvenire nel giorno di regolamento dei titoli in emissione, indicato nell'art. 6.

Qualora la consegna dei «titoli di scambio» avvenga entro il quinto giorno lavorativo (computato secondo il calendario TARGET) successivo a quello previsto per il regolamento, la Banca d'Italia provvederà a riconoscerne il controvalore agli operatori il giorno in cui è effettuata la consegna dei titoli stessi.

In caso di mancata consegna definitiva dei «titoli di scambio» da parte degli operatori aggiudicatari, troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 9.

Il regolamento dei CCTeu destinati ad operazioni di concambio sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2010, al prezzo di emissione di cui all'art. 1 del presente decreto, con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 16 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai CCTeu in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, avente per oggetto strumenti finanziari, denominato «EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei CCTeu di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 1° luglio 2010 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2010.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello previsto per il regolamento verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della Sezione di Tesoreria interessata.

Art. 10.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.A. l'elenco dei «titoli di scambio» acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti «titoli di scambio» sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata Società.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 11.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del Tesoro – Direzione II, l'avvenuta estinzione dei «titoli di scambio» mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 12.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 13.

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2010

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

10A08303

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 giugno 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Compo Axoris Concentrato».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Vista la domanda presentata in data 11 aprile 2006 dall'impresa Compo Agricoltura Spa con sede legale in via Marconato n. 8 - Cesano Maderno (MB), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario per piante ornamentali denominato COM 109 11 I SL contenente la sostanza attiva thiamethoxam;

Visto il decreto del 29 maggio 2007 di inclusione della sostanza attiva thiamethoxam nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 gennaio 2017, in attuazione della direttiva 2007/6/CF della Commissione del 14 febbraio 2007;

Visto il parere favorevole espresso in data 5 novembre 2009 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione, fino al 31 gennaio 2017, del prodotto in questione, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva thiamethoxam in Allegato l;

Vista la nota dell'Ufficio in data 16 dicembre 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti da cui risulta che l'Impresa in questione ha modificato la propria denominazione sociale in K+S Agricoltura Spa con sede legale in via Marconato n. 8 - Cesano Maderno (MB);

Vista la nota pervenuta in data 27 aprile 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Compo Axoris Concentrato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2017 l'Impresa K+S Agricoltura Spa con sede legale in via Marconato n. 8 - Cesano Maderno (MB), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) denominato Compo Axoris Concentrato con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-20-50-100.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento della Impresa estera Schirm GmbH - Dieselstrasse 8. Baar-Ebenhausen, Germany.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13381/PPO.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2010

Il direttore generale: BORRELLO

Etichetta / Foglietto illustrativo

COMPO AXORIS CONCENTRATO

Insetticida per piante da fioree ornamentali da appartamento, balconee giardino domestico

Liquido solubile

Partita n. *

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Thiamethoxam puro g 1 (= 10 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Prescrizioni Supplementari :
Conservare nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Evitare l'inalazione. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contaminazione accidentale è consigliabile, come primo intervento, lavare abbondantemente la parte contaminata. In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente all'esposizione consultare il medico mostrando l'etichetta del prodotto. Se il prodotto è utilizzato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Non utilizzare in forma concentrata, seguire le istruzioni del fabbricante. Durante la diluizione del prodotto indossare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la pianta trattata e pulire le superfici eventualmente contaminate. Non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. **Prodotto altamente tossico per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare al momento della fioritura e nei 10 giorni precedenti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo.
Terapia : Sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE: COMPO AXORIS CONCENTRATO è un insetticida per giardinaggio domestico e per piante da interni ad ampio spettro d'azione. È dotato di elevata efficacia e rapidità di azione nei confronti dei più comuni parassiti che attaccano le piante ornamentali e da fiore in casa, balcone e giardino quali: crisomelidi, *Cacyreus marshalli* (farfallina del geranio), afidi, tripidi, aleurodidi, cicaline, cotonello e cocciniglie in genere. COMPO AXORIS CONCENTRATO, una volta diluito, può essere utilizzato sia in trattamenti fogliari sia in applicazioni al terreno. Anche le larve di sciaridi e di oziorrinco, nascoste nel substrato colturale, sono controllate per mezzo delle applicazioni al terreno. Grazie all'azione sistemica ed alla lunga persistenza di azione il prodotto controlla anche gli insetti presenti in posizione riparata, preservando la pianta da nuove e successive infestazioni.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO: COMPO AXORIS CONCENTRATO va impiegatò tempestivamente alla prima comparsa degli insetti, avendo cura di bagnare bene tutte le superfici della pianta. Il prodotto può essere impiegato anche in applicazioni al terreno. In genere un trattamento è ritenuto sufficiente. Se necessario, specie nei confronti di insetti quali aleurodidi, cotonello e cocciniglie il trattamento deve essere ripetuto dopo 10-14 giorni.

Effettuare al massimo 3 applicazioni per infestazione (inclusa la nuova infestazione) ad intervalli di almeno 10-14 giorni. Contro le infestazioni di tripidi è bene trattare anche la pagina inferiore delle foglie.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto presenta elevata selettività sulle diverse piante ornamentali. Sotto particolari condizioni possono aversi danni sulle foglie di Dieffenbachia, Spatifillo, Begonia, Felce e Garofano e sui fiori di Kalanchoe e Azalea Japonica. È pertanto sconsigliato l'uso su queste piante. L'applicazione al terreno è sconsigliata per colture idroponiche.

K+S Agricoltura S.p.A.
Via Marconato, 8
I - 20031 - Cesano Maderno (MI)
Tel. 0362 5121

Impieghi	Fitofagi	Dosi e modalità d'impiego
Piante ornamentali in vaso, in appartamento.	Afidi	**Trattamento fogliare:** 5 ml/1 litro d'acqua **Applicazione al terreno:** 5 ml/1 litro d'acqua (applicare 50 ml della soluzione ottenuta ogni litro di substrato colturale)
	Cocciniglie, aleurodidi, tripidi, cotonello,	**Trattamento fogliare:** 10 ml/1 litro d'acqua **Applicazione al terreno:** 10 ml/1 litro d'acqua (applicare 50 ml della soluzione ottenuta ogni litro di substrato colturale)
	Oziorrinco, Sciaridi	**Applicazione al terreno:** 10 ml/1 litro d'acqua (applicare 50 ml della soluzione ottenuta ogni litro di substrato colturale)
Piante di Geranio in vaso	*Cacyreus marshalli* (farfallina del geranio)	**Trattamento fogliare:** 10 ml/1 litro d'acqua
Piante ornamentali in vaso; in fioriere e balconette in balcone e terrazzo; piante ornamentali in giardino domestico	Afidi	**Trattamento fogliare:** 5 ml/1 litro d'acqua
	Cocciniglie, aleurodidi, tripidi, cotonello, cicaline, crisomelidi	**Trattamento fogliare:** 10 ml/1 litro d'acqua

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER IL TRATTAMENTO FOGLIARE: Applicare al massimo 1 litro di soluzione per 10 m^2

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER LE APPLICAZIONI AL TERRENO: Il substrato colturale dovrebbe essere leggermente umido per una migliore applicazione. Dopo l'applicazione innaffiare le piante solo tanto quanto il substrato colturale è in grado di assorbire. Il volume di substrato colturale trattabile può essere stimato nel modo seguente:

VALORI MEDI

Diametro del vaso	Volume di substrato colturale stimato
Fino a 14 cm.	1 litro
Fino a 17 cm.	2 litri
Fino a 19 cm.	3 litri
Fino a 21 cm.	4 litri
Fino a 23 cm.	5 litri
Fino a 27 cm.	8 litri
Fino a 28 cm.	10 litri

PRECAUZIONI D'USO
- Non trattare su foglie bagnate
- Non trattare durante le ore più calde della giornata

Officina di produzione : **Contenuto Netto:** 10 – 20 – 50 - 100 ml
Schirm GmbH – Dieselstrasse 8; 85107 Baar-Ebenhausen, Germany

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

ATTENZIONE :da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuòtato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

11 GIU. 2010

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

COMPO AXORIS CONCENTRATO

Insetticida per piante da fiore e ornamentali da appartamento, balcone e giardino domestico

Liquido solubile

Partita n. *

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Thiamethoxam puro g 1 (= 10 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

K+S Agricoltura Spa
Via Marconato, 8
I - 20031 - Cesano Maderno (MB)
Tel. 0362 5121

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Prescrizioni Supplementari :
Conservare nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Evitare l'inalazione. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contaminazione accidentale è consigliabile, come primo intervento, lavare abbondantemente la parte contaminata. In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente all'esposizione consultare il medico mostrando l'etichetta del prodotto. Se il prodotto è utilizzato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Non utilizzare in forma concentrata, seguire le istruzioni del fabbricante. Durante la diluizione del prodotto indossare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la pianta trattata e pulire le superfici eventualmente contaminate. Non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione. **Prodotto altamente tossico per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare al momento della fioritura e nei 10 giorni precedenti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo.
Terapia : Sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

Officina di produzione :
Schirm GmbH – Dieselstrasse 8; 85107 Baar-Ebenhausen, Germany

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: 10 – 20 – 50 - 100 ml

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA APPORSI SUL CONTENITORE PER L'IRRORAZIONE DEL PRODOTTO DILUITO

11 GIU. 2010

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

10A08208

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 18 dicembre 2009.

Soppressione di comandi della Marina militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, tra cui, in particolare, quelle introdotte con i decreti legislativi 27 giugno 2000, n. 214, e 28 novembre 2005, n. 253, concernente riforma strutturale delle Forze armate;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge n. 25 del 1997 sulle attribuzioni dei vertici militari;

Visto il comma 2-*ter* dell'art. 3, del decreto legislativo n. 464 del 1997, introdotto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 253 del 2005, secondo cui gli enti e gli organismi riorganizzati di cui all'art. 2, comma 1, e alla tabella B allegata allo stesso decreto legislativo n. 464 possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;

Considerato altresì che l'attuazione delle misure organizzative di siffatti provvedimenti risale alla responsabilità dei competenti Capi di stato maggiore di forza armata, ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto legislativo n. 464 del 1997;

Viste le proposte del Capo di stato maggiore della difesa;

Considerato che, con riguardo al disposto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 464 del 1997, i provvedimenti recati dal presente atto sono stati oggetto di preventiva informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale e locale;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Soppressione di comandi della Marina militare

1. A decorrere dal 31 dicembre 2009, sono soppressi i seguenti comandi della Marina militare:

a) Comando servizi base di Ancona, le cui funzioni residue sono assegnate al Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Adriatico;

b) Comando servizi base di Cagliari, le cui funzioni residue sono assegnate al Comando militare marittimo autonomo in Sardegna. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: LA RUSSA

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2010
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 3, foglio n. 149

10A08077

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 giugno 2010.

Aggiornamento ed istituzione dei diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione della tabella A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri, ed i conseguenti Regolamenti di organizzazione;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *e)* della legge 29 dicembre 1993, n. 580 secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto, altresì, conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99», (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 2010);

Visto in particolare il comma 19 dell'art. 1 che modificato l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n, 580 prevedendo alla lettera *e)* i «contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 recante «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.102 del 2009» (pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2010);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2010 ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto;

Ritenuto che il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 così come modificato dal decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2010 si riferisce alla lettera *e)* dell'art. 18 della legge prima della modifica richiamando, pertanto, i «diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sull'iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle misure dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001, 10 giugno 2003, 29 novembre 2004, 29 luglio 2005, 10 febbraio 2006, 22 febbraio 2007, 29 agosto 2007, 16 giugno 2008 e 2 novembre 2009 che hanno apportato modificazioni ed integrazioni alle tabelle A e B, allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997 ed hanno modificato e introdotto ulteriori diritti di segreteria;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 così come modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2010;

Visto l'art. 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40 che prevede l'introduzione di Comunicazione Unica per l'avvio e per la modifica della impresa;

Considerato che Comunicazione Unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA»;

Vista la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 24 del 29 marzo 2010;

Ritenuto necessario istituire un apposito diritto di segreteria relativo al rilascio per ciascuna unità locale del primo dispositivo USB per l'interazione con il sistema SISTRI e al rilascio di un dispositivo aggiuntivo richiesto dalla stessa unità locale;

Ritenuto necessario integrare le note alle voci 1, 2 e 4 della tabella *A)*;

Ritenuto opportuno approvare e ripubblicare integralmente il nuovo testo della tabella *A)* coordinato con le integrazioni e modifiche apportate;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui alla allegata tabella *A)*, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 17 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

L'ispettore generale capo: GRISOLIA

TABELLA A

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

		diritto di segreteria			diritto di segreteria
	SOCIETA' ED ENTI COLLETTIVI		10.4	Anagrafico	€ 5,00
1.	Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni		10.5	Repertorio Economico Amministrativo	€ 5,00
1.1.	su supporto informatico digitale	€ 120,00	10.6	Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al R	€ 5,00
1.2.	modalità telematica	€ 90,00	10.7	Storico	€ 7,00
2	Deposito bilancio ed elenco soci		11	*allo sportello telematico, in formato elettronico*	
2.1.	su supporto informatico digitale	€ 90,00	11.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€ 3,00
2.2	modalità telematica	€ 60,00	11.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€ 3,00
			11.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€ 3,00
3	Iscrizione, modificazioni dati REA ed altre tipologie di domande,		11.4	Anagrafico	€ 3,00
	iscrizioni e depositi		11.5	Repertorio Economico Amministrativo	€ 3,00
3.1.	su supporto informatico digitale	€ 50,00	11.6	Storico	€ 5,00
3.2.	modalità telematica	€ 30,00	11.7	Iscrizione nella sezione ordinaria (con dicitura antimafia)	€ 7,00
			11.8	Anagrafico (con dicitura antimafia)	€ 7,00
	IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI		11.9	Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura antimafia)	€ 7,00
	SOLO R.E.A.				
4	Iscrizioni e modificazioni		12	*da terminale remoto*	
4.1.	con modalità cartacee allo sportello	€ 23,00	12.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€ 2,00
4.2.	su supporto informatico digitale o per via telematica	€ 18,00	12.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€ 2,00
			12.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€ 2,00
5	Cancellazione imprese individuali	€ -	12.4	Anagrafico	€ 2,00
			12.5	Repertorio Economico Amministrativo	€ 2,00
6	**BOLLATURE E VIDIMAZIONI**		12.6	Modello di dichiarazione sostitutiva del cert. di iscr. al RI	€ 2,00
6.1	Bollatura libri sociali	€ 25,00	12.7	Storico	€ 2,00
6.2	Vidimazione registro carico e scarico dei rifiuti	€ 25,00			
6.3	Vidimazione registro di cui all’articolo 1, ultimo comma,		13	*da terminale remoto, in formato elettronico*	
	della legge 17 luglio 1975, n. 400	**€ 10,00**	13.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€ 1,00
			13.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€ 1,00
7	**CERTIFICATO CNS SU DISPOSITIVO USB**		13.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€ 1,00
7.1	Primo rilascio all'impresa	€ 40,00	13.4	Anagrafico	€ 1,00
7.2	Ulteriore rilascio	€ 70,00	13.5	Repertorio Economico Amministrativo	€ 1,00
			13.6	Storico	€ 1,00
8	**CARTA NAZIONALE SERVIZI**		13.7	Iscrizione nella sez. ord. (con dicitura antimafia)	€ 7,00
8.1	Rilascio CNS all'impresa	€ 25,00	13.8	Anagrafico (con dicitura antimafia)	€ 7,00
8.2	Certificato CNS	€ 7,00	13.9	Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura	€ 7,00
				antimafia)	
	CERTIFICATI				
9	*allo sportello camerale*			**VISURE ORDINARIE ALLO SPORTELLO TELEMATICO**	
9.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€ 5,00	14	*società di capitale*	
9.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€ 5,00	14.1	Visura ordinaria	€ 5,00
9.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€ 5,00		Visura singoli blocchi informativi :	
9.4	Iscrizione di poteri personali	€ 5,00	14.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€ 1,00
9.5	Anagrafico	€ 5,00	14.3	Visura sede e unità locali	€ 1,00
9.6	Repertorio Economico Amministrativo	€ 5,00	14.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€ 1,00
9.7	Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento	€ 5,00		e cancellazione	
9.8	Deposito	€ 5,00	14.5	Visura amministratori	€ 1,00
9.9	Assetto della compagine sociale	€ 5,00	14.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€ 1,00
9.10	Non iscrizione	€ 5,00	14.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€ 1,00
9.11	Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al RI	€ 5,00	14.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€ 1,00
9.12	Storico	€ 7,00		scissioni, subentri	
9.13	Iscrizione nella sezione ordinaria (con dicitura	€ 10,00	14.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€ 1,00
	antimafia)		14.10	Visura società o enti controllanti	€ 2,00
9.14	Anagrafico (con dicitura antimafia)	€ 10,00	14.11	Visura pratiche in istruttoria	€ 1,00
9.15	Repertorio Economico Amministrativo (con	€ 10,00	14.12	Visura partecipazioni in altre società	€ 2,00
	dicitura antimafia)		14.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€ 2,00
			14.14	Fascicolo	€ 10,00
10	*allo sportello telematico*		14.15	Copia atti	€ 3,50
10.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€ 5,00	14.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	€ 3,50
10.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€ 5,00	14.17	Scheda persona con cariche attuali	€ 0,70
10.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€ 5,00	14.18	Scheda persona con cariche cessate	€ 0,70
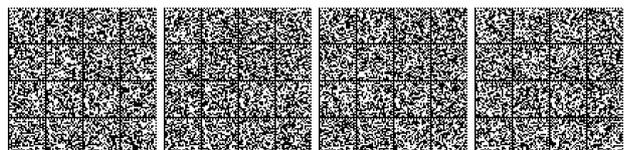
TABELLA A

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

			diritto di segreteria
14.19	Scheda persona completa	€	1,00
14.20	Scheda dati di lavoro	€	1,00
15	*società di persona*		
15.1	Visura ordinaria	€	3,50
	Visura singoli blocchi informativi:		
15.2	Visura informazioni patrimoniali	€	1,00
15.3	Visura sede e unità locali	€	1,00
15.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	1,00
15.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	1,00
15.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	1,00
15.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	1,00
15.8	Visura società o enti controllanti	€	2,00
15.9	Visura pratiche in istruttoria	€	1,00
15.10	Visura partecipazioni in altre società	€	2,00
15.11	Fascicolo	€	6,00
15.12	Copia atti	€	3,50
15.13	Visura informazioni patti sociali,ultimi patti depositati	€	3,50
15.14	Scheda persona con cariche attuali	€	0,70
15.15	Scheda persona con cariche cessate	€	0,70
15.16	Scheda persona completa	€	1,00
15.17	Scheda dati di lavoro	€	1,00
16	*imprese individuali e altre forme*		
16.1	Visura ordinaria	€	3,00
	Visura singoli blocchi informativi:		
16.2	Visura pratiche in istruttoria	€	1,00
16.3	Visura partecipazioni in altre società	€	2,00
16.4	Copia atti	€	3,50
16.5	Scheda persona con cariche attuali	€	0,70
16.6	Scheda persona con cariche cessate	€	0,70
16.7	Scheda persona completa	€	1,00
16.8	Scheda dati di lavoro	€	1,00
	VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO TELEMATICO		
17	*società di capitale*		
17.1	Visura storica	€	6,00
	Visura singoli blocchi informativi storici:		
17.2	Visura storia delle modifiche	€	2,00
17.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	3,00
17.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00
17.5	Visura società o enti controllanti storica	€	3,00
17.6	Fascicolo storico	€	11,00
18	*società di persona*		
18.1	Visura storica	€	4,50
	Visura singoli blocchi informativi storici:		
18.2	Visura storia delle modifiche	€	2,00
18.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00
18.4	Visura società o enti controllanti storica	€	3,00
18.5	Fascicolo storico	€	7,00
19	*imprese individuali e altre forme*		
19.1	Visura storica	€	4,00
	Visura singoli blocchi informativi:		
19.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00

			diritto di segreteria
	VISURE DA TERMINALE REMOTO		
20	*società di capitale*		
20.1	Visura ordinaria	€	1,40
	Visura singoli blocchi informativi:		
20.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€	0,30
20.3	Visura sede e unità locali	€	0,30
20.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	0,30
20.5	Visura amministratori	€	0,30
20.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€	0,30
20.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€	0,30
20.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	0,30
20.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	0,30
20.10	Visura società o enti controllanti	€	0,45
20.11	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30
20.12	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45
20.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€	0,45
20.14	Fascicolo	€	2,60
20.15	Copia atti	€	0,85
20.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	€	0,85
20.17	Scheda persona con cariche attuali	€	0,15
20.18	Scheda persona con cariche cessate	€	0,15
20.19	Scheda persona completa	€	0,20
20.21	Scheda dati di lavoro	€	0,30
21	*società di persone*		
21.1	Visura ordinaria	€	1,00
	Visura singoli blocchi informativi:		
21.2	Visura informazioni patrimoniali	€	0,30
21.3	Visura sede e unità locali	€	0,30
21.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	0,30
21.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	0,30
21.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	0,30
21.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	0,30
21.8	Visura società o enti controllanti	€	0,45
21.9	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30
21.10	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45
21.11	Fascicolo	€	1,60
21.12	Copia atti	€	0,85
21.13	Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depositati	€	0,85
21.14	Scheda persona con cariche attuali	€	0,15
21.15	Scheda persona con cariche cessate	€	0,15
21.16	Scheda persona completa	€	0,20
21.17	Scheda dati di lavoro	€	0,30
22	*imprese individuali e altre forme*		
22.1	Visura ordinaria	€	0,90
	Visura singoli blocchi informativi:		
22.2	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30
22.3	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45
22.4	Copia atti	€	0,85
22.5	Scheda persona con cariche attuali	€	0,15
22.6	Scheda persona con cariche cessate	€	0,15
22.7	Scheda persona completa	€	0,20
22.8	Scheda dati di lavoro	€	0,30

TABELLA A

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

			diritto di segreteria
	VISURE STORICHE AL TERMINALE REMOTO		
23.	*società di capitale*		
23.1	Visura storica	€	1,70
	Visura singoli blocchi informativi storici:		
23.2	Visura storia delle modifiche	€	0,45
23.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	0,75
23.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75
23.5	Visura società o enti controllanti storica	€	0,75
23.6	Fascicolo storico	€	2,90
24	*società di persona*		
24.1	Visura storica	€	1,30
	Visura singoli blocchi informativi storici:		
24.2	Visura storia delle modifiche	€	0,45
24.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75
24.4	Visura società o enti controllanti storica	€	0,75
24.5	Fascicolo storico	€	1,90
25	*imprese individuali e altre forme*		
25.1	Visura storica	€	1,20
	Visura singoli blocchi informativi:		
25.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75
	VISURE ALLO SPORTELLO CAMERALE		
26	*società di capitale*		
26.1	Visura ordinaria	€	7,00
	Visura singoli blocchi informativi:		
26.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€	2,00
26.3	Visura sede e unità locali	€	2,00
26.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	2,00
26.5	Visura amministratori	€	2,00
26.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€	2,00
26.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€	2,00
26.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	2,00
26.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	2,00
26.10	Visura società o enti controllanti	€	4,00
26.11	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00
26.12	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00
26.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€	4,00
26.14	Fascicolo	€	13,00
26.15	Copia atti	€	6,00
26.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	€	6,00
26.17	Scheda persona con cariche attuali	€	1,50
26.18	Scheda persona con cariche cessate	€	1,50
26.19	Scheda persona completa	€	2,50
27	*società di persona*		
27.1	Visura ordinaria	€	4,50
	Visura singoli blocchi informativi:		
27.2	Visura informazioni patrimoniali	€	2,00
27.3	Visura sede e unità locali	€	2,00
27.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	2,00
	e cancellazione	€	2,00
27.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	2,00
27.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	2,00
27.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	2,00
27.8	Visura società o enti controllanti	€	4,00
27.9	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00
27.10	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00
27.11	Fascicolo	€	8,00
27.12	Copia atti	€	6,00
27.13	Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depositati	€	6,00
27.14	Scheda persona con cariche attuali	€	1,50
27.15	Scheda persona con cariche cessate	€	1,50
27.16	Scheda persona completa	€	2,50
28	*imprese individuali e altre forme*		
28.1	Visura ordinaria	€	4,00
	Visura singoli blocchi informativi:		
28.2	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00
28.3	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00
28.4	Copia atti	€	6,00
28.5	Scheda persona con cariche attuali	€	1,50
28.6	Scheda persona con cariche cessate	€	1,50
28.7	Scheda persona completa	€	2,50
	VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO CAMERALE		
29	*società di capitale*		
29.1	Visura storica	€	8,00
	Visura singoli blocchi informativi storici:		
29.2	Visura storia delle modifiche	€	4,00
29.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	5,00
29.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00
29.5	Visura società o enti controllanti storica	€	5,00
29.6	Fascicolo storico	€	14,00
30	*società di persona*		
30.1	Visura storica	€	5,50
	Visura singoli blocchi informativi storici:		
30.2	Visura storia delle modifiche	€	4,00
30.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00
30.4	Visura società o enti controllanti storica	€	5,00
30.5	Fascicolo storico	€	9,00
31	*imprese individuali e altre forme*		
31.1	Visura storica	€	5,00
	Visura singoli blocchi informativi storici:		
31.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00
32	**ELENCHI**		
	allo sportello		
32.1	Richiesta	€	20,00
32.1.1	- con solo indirizzo (posizione)	€	0,02
32.1.2	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€	0,06
32.1.3	- elenco esteso (posizione)	€	0,12
32.1.4	- elenco completo o imprese/persone (posizione)	€	0,16
	da terminale remoto		
32.2	Richiesta	€	1,00
32.2.1.	- con solo indirizzo (posizione)	€	0,01
32.2.2.	- protocollo (posizione)	€	0,02
32.2.3.	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€	0,03
32.2.4.	- elenco esteso (posizione)	€	0,06
32.2.5.	- elenco completo o imprese/persone (posizione)	€	0,08

TABELLA A

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

			diritto di segreteria
	da sportello telematico		
32.3.	Richiesta	€	5,00
32.3.1.	- con solo indirizzo (posizione)	€	0,02
32.3.2.	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€	0,06
32.3.3.	- elenco esteso (posizione)	€	0,12
33	**ARCHIVIO CARTACEO**		
	allo sportello		
33.1	Richiesta copie Bilanci ed Atti	€	5,00
33.2	+ pagina estratta	€	0,10
33.3	Consultazione fascicolo	€	15,00
34	Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale su supporto informatico/modalità telematica	€	23,00
35	**RICERCHE ANAGRAFICHE**		
	allo sportello telematico		
35.1	Richiesta	€	0,60
	da terminale remoto		
35.2	Richiesta	€	0,10
	allo sportello		
35.3	Richiesta	€	1,00
36	**ALBO GESTORI AMBIENTALI**		
36.1	Iscrizioni e variazioni	€	10,00
36.2	Cancellazioni	€	-
37	**ADEMPIMENTI CURATORE FALLIMENTARE**		
37.1	su supporto informatico	€	20,00
37.2	modalità telematica	€	10,00
38	Cert. Impresa	€	10,00

			diritto di segreteria
39	Certificato di cui al comma 3, dell'articolo 7 del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 254	€	5,00
40	**NAVIGAZIONE VISUALE REGISTRO IMPRESE**		
40.1	**Navigazione Visuale RI (estrazione di un grafo)**		
40.1.1	*allo sportello camerale*	€	3,00
40.1.2	*allo sportello telematico*	€	2,00
40.1.3	*da terminale remoto*	€	0,50
40.2	**Navigazione Visuale RI (forfait per l'estrazione di 1.000 grafi o per 12 mesi di utilizzo)**		
40.2.1	*allo sportello telematico*	€	300,00
40.2.2	*da terminale remoto*	€	100,00
41	**COPIE DEL BILANCIO**		
41.1	*allo sportello camerale*	€	4,50
41.2	*allo sportello telematico*	€	2,50
41.3	*da terminale remoto*	€	0,60
42	**DISPOSITIVO USB PER SISTRI**		
42.1	*Rilascio primo dispositivo USB per ciascuna unità locale*	€	16,00
42.2	*Rilascio dispositivo USB aggiuntivo per la stessa unità locale*	€	6,00

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
numero voce	Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato. Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firma. Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura spedita.
1	I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con esclusione delle società semplici costituite ai sensi dell'articolo 2251 ss. del C.C. alle quali si applicano i diritti di cui alla voce 4. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Il diritto si applica anche per l'iscrizione di sedi secondaria ancorchè ubicata in provincia diversa da quella della sede principale e per gli atti di trasferimento di quote di s.r.l.
	Si applica a tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3.
1, 3, 4	Tali diritti non sono dovuti esclusivamente nel caso di domande di Comunicazione Unica inviate ai soli fini previdenziali, assistenziali o fiscali.
1, 4	In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.
2	Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finali di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. Si applica, inoltre, nel caso di deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica. Per le cooperative sociali l'importo è ridotto del 50%. Il diritto è unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio, l'elenco dei soci.
2.1, 2.2	Gli importi relativi alle pratiche di deposito bilancio sono maggiorati per l'anno 2010, di € 2,7 ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2009 (articolo 2, comma 86 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
3	Il diritto si applica per: - comunicazione di inizio, modifica e cessazione di attività - comunicazione di apertura, modifica e cancellazione di unità locali - cambio di domicilio delle persone in carica - cessioni o affitti d'azienda - trasferimento di sede all'interno dello stesso comune - richieste di rettifica di atti e dati già iscritti
	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive modifiche
	Per le imprese di cui alle leggi: - 46/90 – Imprese di installazione impianti - 122/1992 – Imprese di autoriparazione - 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia - 57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 15,00

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
4	Nel caso di dichiarazioni di inizio attività presentate da imprese che solo per effetto della Comunicazione Unica, e non per diverse disposizioni inerenti il Registro delle imprese, sono state precedentemente iscritte inattive nel Registro delle imprese l'importo del diritto di segreteria non è dovuto. Il diritto si applica anche all'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale. Si applica, inoltre, all'apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorchè ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell'impresa.
	Per le imprese di cui alle leggi: - 46/90 – Imprese di installazione impianti - 122/1992 – Imprese di autoriparazione - 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia - 57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 9,00
6.1	Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio.
9.12, 10.7, 11.6, 12.7, 13.6	Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese.
10.6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 41.2	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import/export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.
12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32.2, 35.2	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico
13	Solo ai fini dell'applicazione di tale voce di diritto di segreteria per "terminale remoto" si devono intendere le associazioni e gli ordini con convenzione nazionale Telemaco
14, 15, 16, 17, 18, 19, 35.1	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite sportello telematico attivato dalla camera di commercio della sede o residenza, comprendono i costi del servizio telematico
14, 17, 20, 23, 26, 29	Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali.

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
14.1, 20.1, 26.1	Si intende per *visura ordinaria delle società di capitale* il documento composto da: informazioni dallo statuto, capitale sociale, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, amministratori, sindaci, titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d’azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli, soci e titolari di diritti su quote e azioni.
14.14, 20.14, 26.14	Si intende per *fascicolo* delle società di capitale il documento composto dalla visura ordinaria, lo statuto vigente, l’ultimo bilancio depositato, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
14.20, 15.17, 16.8, 20.21, 21.17, 22.8	Gli importi relativi verranno restituiti automaticamente a seguito dell'invio telematico, entro 30 giorni, di un'istanza al registro delle imprese per la medesima impresa.
15, 18, 21, 24, 27, 30	Il diritto si applica alle società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti.
15.1, 21.1, 27.1	Si intende per *visura ordinaria delle società di persone* il documento composto da: informazioni da patti sociali, informazioni patrimoniali, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, soci e titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d’azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli
15.11, 21.11, 27.11	Si intende per *fascicolo* delle società di persone il documento composto dalla visura ordinaria, i patti sociali con le modifiche depositate, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
16, 19, 22, 25, 28, 31	Il diritto si applica alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA.
16.1, 22.1, 28.1	Si intende per *visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme* il documento composto da: informazioni costitutive, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, titolari di cariche, trasferimento di ramo d’azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli.
17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31	La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese.
17.1, 18.1, 19.1, 23.1, 24.1, 25.1, 29.1, 30.1, 31.1	Si intende per *visura storica* il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche.
17.6, 18.5, 23.6, 24.5, 29.6, 30.5	Si intende per *fascicolo storico* il documento composto dal fascicolo e dalla visura della storia delle modifiche e dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata.

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese	
32	Gli importi sono differenziati per le diverse tipologie di elenchi a seconda del contenuto informativo.
33	L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme si intende per la parte scritturale del testo
33.3	Il diritto è comprensivo del rilascio della copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di 0,10 euro di cui al punto 31.2. Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili. La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.
34	Il diritto si applica: 1) per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte del consiglio di amministrazione, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa; 2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal regolamento CE 1103/1997 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'articolo 17, commi da 1 e 5 del d.lgv. 24.06.1998, n. 213.
35	I diritti non sono dovuti nel caso la ricerca anagrafica sia seguita dalla richiesta di un certificato, una visura, un fascicolo una copia di atto o bilancio
38	Il servizio ha durata annua ed è dovuto per ciascun sito Internet su cui è inserito "CertImpresa". Nel caso l'impresa richieda il servizio per la prima volta, il diritto non è dovuto per il primo anno.
39	Tale importo è dovuto sia che la richiesta sia effettuata dall'interessato allo sportello camerale che telematico.
40.1, 40.2	Per grafo si intende la rappresentazione grafica, contenuta in un'unica videata, di informazioni su imprese e/o persone collegate fra loro da relazioni quali il possesso di quote, azioni oppure la presenza di una carica, (es. amministratore o sindaco). Per le imprese saranno riportate, oltre ad un'icona che le rappresenta, alcuni dati minimi che ne consentono l'identificazione, quali la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della sede, il codice fiscale. Analogamente per le persone, oltre all'icona saranno disponibili: cognome e nome, codice fiscale e data e luogo di nascita.
42.1	Per "primo dispositivo" si intende uno dei singoli dispositivi di ciascun gruppo di dispositivi rilasciato contestualmente alla stessa unità locale. Tali diritti sono dovuti anche nel caso di variazione successiva che comporti il rilascio di un nuovo dispositivo
42.2	Tali diritti sono dovuti nel caso di rilascio di eventuali dispositivi aggiuntivi alla stessa unità locale, consegnati contestualmente al primo o, comunque, contestualmente ad un dispositivo cui si applichi invece il diritto di segreteria di cui al punto 42.1.

10A08075
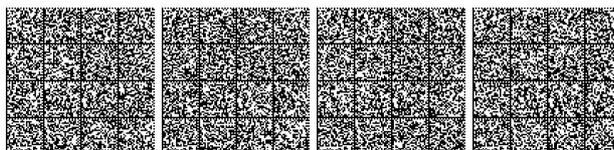
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, al prof. Marco Martinelli, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER
L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza dell'8 aprile 2009, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Marco Martinelli;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentato dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria, secondaria, ed universitaria;

Rilevato che, ai sensi dell'ad. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'ad. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dei 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 16 febbraio 2010 (prot. n. 1087) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 3 maggio 2010 – prot. n. 7186 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: Laurea in «Chimica» conseguita il 30 ottobre 2002 presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza»;

titolo di abilitazione all'insegnamento così composto:

«Professional Graduate Certificate in Education-Science (Chemistry)» (P.G.C.E.)/ *Post lauream* con specializzazione in chimica, per l'insegnamento nelle scuole secondarie rilasciato dall'«University of York, Department of Educational Studies» di York (UK) l'8 luglio 2008;

«Qualified teacher status» (QTS) rilasciato dal General Teaching Council for England il 1° agosto 2008;

«Induction» n.0741275 rilasciato dal General Teaching Council for England il 15 luglio 2009, posseduto dal cittadino italiano Marco Martinelli nato a Roma (RM) il 18 dicembre 1974, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione:

59/A – Matematica e scienze ne a scuola secondaria di I grado.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A08126

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Manuela Musella, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER
L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza del 7 aprile 2009, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Manuela Musella;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana, sottoindicata, al grado accademico di «Licenciada», concessa il 26 febbraio 2009 dal Ministerio De Ciencia e Innovación - Spagna;

Vista la nota prot. n. 8177 del 28 luglio 2009 con la quale è stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell'interessata, nelle more della definizione della controversia in essere con le autorità spagnole, in merito alla corretta tipologia di omologazione richiesta dallo Stato spagnolo, utile ai fini dell'accesso al percorso di «Certificado de Aptitud pedagógica» e ai fini professionali;

Visto il parere fornito dal Dipartimento per le politiche comunitarie che, in merito alle risposte pervenute dalle autorità spagnole, indica come prevalente quella favorevole all'omologazione al grado accademico, trasmessa per via telematica, tramite il Sistema IMI, dal Ministerio De Educación della Spagna;

Vista la nota prot. 11095 del 30 ottobre 2009, con la quale l'Amministrazione, al fine di non arrecare pregiudizio alla posizione della prof.ssa Manuela Musella, in attesa di ricevere una risposta univoca dalle autorità spagnole, ha ritenuto opportuno disporre la revoca di cui alla nota prot. 8177 sopra indicata;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria, secondaria, ed universitaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 11853 del 23 novembre 2009, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n.1499 del 6 maggio 2010 con la quale l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n.206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: Laurea in «Filosofia» conseguita presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II» in data 26 febbraio 2007;

titolo di abilitazione all'insegnamento: C.A.P. «Certificado De Aptitud Pedagógica – Especialidad de Filosofía» conseguito nell'anno accademico 2008/2009 presso l'Universidad de Sevilla (Spagna),

posseduto dalla prof.ssa Manuela Musella, cittadina italiana, nata a Napoli il 1° aprile 1980, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso:

37/A - Filosofia e storia,

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A08076

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 giugno 2010.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie a favore della provincia di Pescara per interventi finalizzati alla sicurezza e alla qualificazione di strade provinciali.

IL DIRETTORE
PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI

Vista la legge 11 marzo 1988 n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota n. 95978 del 27 maggio 2010 con la quale la provincia di Pescara ha richiesto l'utilizzo delle economie, realizzate sul mutuo posiz. 4183720/01 già concesso dalla Cassa depositi e prestiti, per il seguente intervento: lavori di manutenzione straordinaria al km 3+000 della S.P. Scafa - Lettomanoppello - Passolanciano. Importo progetto € 41.431,44 (quota Stato € 2.762,76 - cofinanziamento a carico della provincia € 38.668,68);

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti risulta a favore della provincia di Pescara la disponibilità delle suddette economie di € 2.762,76;

Considerato che detto intervento, per il quale la provincia di Pescara richiede il finanziamento, corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che, pertanto, tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato a favore della provincia di Pescara l'utilizzo delle economie, realizzate sul mutuo posiz. 4183720/01 già concesso dalla Cassa depositi e prestiti, per il seguente intervento: lavori di manutenzione straordinaria al km 3+000 della S.P. Scafa - Lettomanoppello - Passolanciano.

Imporlo progetto € 41.431,44 (quota Stato € 2.762,76 - cofinanziamento a carico della provincia € 38.668,68).

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1998.

Roma, 22 giugno 2010

Il direttore generale: MARINALI

10A08282

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 24 giugno 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Marino Forcellini, Console onorario della Repubblica di San Marino in Ravenna.

10A08264

Rilascio di *exequatur*

In data 24 giugno 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Gian Carlo Valli, Console onorario della Repubblica di San Marino in Genova.

10A08265

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata in data 26 e 27 novembre 2009 dall'INARCASSA

Con ministeriale n. 24/IX/0012772/ING-L-97 del 22 giugno 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 26 e 27 novembre 2009, concernente la modifica dei coefficienti di trasformazione indicati nella tabella riportata all'art. 2.2 del «Regolamento per il calcolo della prestazione supplementare reversibile».

10A08281

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Orgaran»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1276 dell'11 giugno 2010

Titolare AIC: N.V. Organon con sede legale e domicilio in Kloosterstraat, 6, 5349 AB - OSS (Olanda)

Medicinale: ORGARAN

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 028462012 - «750 U ANTI-XA soluzione iniettabile» - 20 fiale 0,6 ml;

AIC n. 028462024 - « 750 U ANTI-XA soluzione iniettabile» - 10 fiale da 0,6 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

AIC n. 028462012 - «750 U ANTI-XA soluzione iniettabile»20 fiale 0,6 ml

varia in:

AIC n. 028462012 - «750 U ANTI-XA soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 20 fiale 0,6 ml;

AIC n. 028462024 - «750 U ANTI-XA soluzione iniettabile» 10 fiale da 0,6 ml

varia in:

AIC n. 028462024 - «750 U ANTI-XA soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 fiale da 0,6 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08081

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Litio Carbonato L.F.M.»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1279 dell'11 giugno 2010

Titolare AIC: Laboratorio farmacologico milanese s.r.l. (codice fiscale 01192310124) con sede legale e domicilio fiscale in via Monterosso, 273, 21042 - Caronno Pertusella - Varese - Italia.

Medicinale: LITIO CARBONATO L.F.M.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo)

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 030226017 - «300 mg compresse» - 50 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoottantottesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08082

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Valaciclovir Actavis».

Estratto provvedimento V&A.PC/II/ 427 del 14 giugno 2010

Specialità Medicinale: VALACICLOVIR ACTAVIS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: ACTAVIS GROUP PTC EHF.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: AT/H/0178/001-003/II/004.

Tipo di Modifica: Aggiornamento Drug Master File.

Modifica Apportata: Aggiornamento del Drug Master File da parte del produttore Matrix (versione febbraio 2009) e conseguente aggiunta dell'impurezza P alle specifiche del prodotto finito con ampliamento dei limiti come descritto in Farmacopea Europea.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08136

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Albumina Baxter».

Estratto Provvedimento V&A.PC/II/428 del 14 giugno 2010

Specialità Medicinale: ALBUMINA BAXTER.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: BAXTER S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0474/001-003/II/010.

Tipo di Modifica: Modifica relativa al processo di produzione del principio attivo.

Modifica Apportata: Aggiunta di un fase di assorbimento alternativa per l' inibitore C-1 durante il processo produttivo della sostanza attiva Albumina.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08135

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Amidolite»

Estratto provvedimento V&A.PC/II/429 del 14 giugno 2010

Specialità medicinale: AMIDOLITE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0414/001/II/007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: ampliamento dei limiti per il test di sostituzione molare (MS) da 0.40-0.44 a 0.38-0.45.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08138
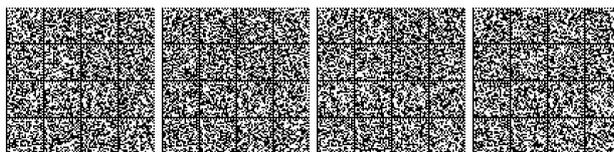
Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Flecainide Teva»

Estratto provvedimento V&A.PC/II/430 del 14 giugno 2010

Specialità medicinale: FLECAINIDE TEVA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Teva Italia s.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0174/001/II/006/G.

Tipo di modifica:

B.I.b.1.b modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo rafforzamento dei limiti d

B.I.b.1.g modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo ampliamento dei limiti app

B.I.b.2.e modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una s

Modifica apportata:

ampliamento dei limiti approvati di una specifica del principio attivo (parametri fisici);

restringimento dei limiti approvati di una specifica del principio attivo (sostanze correlate);

sostituzione di una procedura di prova del principio attivo (platino).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08137

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mirtazapina Mylan Generics».

Estratto provvedimento V&A.PC/II/432 del 14 giugno 2010

Specialità medicinale: MIRTAZAPINA MYLAN GENERICS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0284/002-003/II/020.

Tipo di modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo.

Modifica apportata: aggiunta sito di Matrix Laboratories Ltd (India) come fornitore del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08139

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 37/2010-3095 del 18 giugno 2010 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta «Specifar S.A.» l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: SPECIVOR

Confezione 038224010

Descrizione: «5 mg compresse» - 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Farmaco: SPECIVOR

Confezione 038224022

Descrizione: «5 mg compresse» - 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Farmaco: SPECIVOR

Confezione 038224034

Descrizione: «10 mg compresse» - 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Farmaco: SPECIVOR

Confezione 038224046

Descrizione: «10 mg compresse» - 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Farmaco: AMLOMARIN

Confezione 038228019

Descrizione: «5 mg compresse» - 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Farmaco: AMLOMARIN

Confezione 038228021

Descrizione: «5 mg compresse» - 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Farmaco: AMLOMARIN

Confezione 038228033

Descrizione: «10 mg compresse» - 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Farmaco: AMLOMARIN

Confezione 038228045

Descrizione: «10 mg compresse» - 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

10A08293

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prilenor»

Con la determinazione n. aRM - 34/2010-1447 del 10 giugno 2010 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta «Mediolanum farmaceutici s.p.a.» l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: PRILENOR

Confezione 036594012

Descrizione: «5 mg compresse» - 28 compresse divisibili

Farmaco: PRILENOR

Confezione 036594024

Descrizione: «20 mg compresse» - 14 compresse divisibili.

10A08294

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miocamen»

Con la determinazione di seguito specificata si rettifica la determinazione aRM - 17/2010-542 del 25 marzo 2010 a favore della ditta «A.Menarini industrie farmaceutiche riunite s.r.l.» pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 92 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2010.

Determinazione aRM - 17/2010-542-bis *del 28 maggio 2010*

Farmaco: MIOCAMEN

Confezione: 025322052

Descrizione: «900 mg granulato per sospensione orale» - 12 bustine

dove è scritto:

«900 mg granulato per sospensione orale» - 12 bustine»

leggasi:

«600 mg granulato per sospensione orale» - 12 bustine».

10A08296

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto determinazione V&A.N/V n. 1237 del 27 maggio 2010 relativo al medicinale «Surfactal».

Nell'estratto determinazione V&A.N/V n. 1237 del 27 maggio 2010 relativo al medicinale «Surfactal» pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 136 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 143 del 22 giugno 2010,

ove è scritto:

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.3 e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo ed etichette)

leggasi:

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo ed etichette)

10A08295

REGIONE TOSCANA

Approvazione ordinanza n. 18 del 16 giugno 2010

Il Presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010 in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 per gli eccezionali eventi atmosferici dei mesi di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010 nel territorio della regione Toscana;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 18 del 16 giugno 2010 ha approvato il «Pian degli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori colpiti dagli evesti di cui all'O.P.M. n. 380/2010 – Primo stralcio. L'importo del piano è di € 48.700.000,00. Con la medesima ordinanza n. 18/2010 è stato altresì disposto in merito all'esecuzione dei lavori e all'utilizzo delle deroghe normative di cui all'art. 9 dell'ordinanza P.C.M. n. 3850/2010 da parte degli enti attuatori individuati nel piano stesso;

che l'ordinanza è disponibile nel sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 23 giugno 2010, parte prima.

10A08263

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-156) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
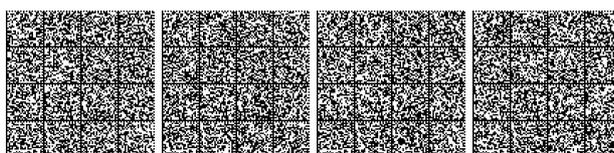
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100100707

€ 1,00